

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4595 del 07/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SENIO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO ED ANTIBRINA, CON VARIANTE SOSTANZIALE, IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA SERVADEI MORENA - PRATICA N. BO07A0202.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4777 del 07/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette AGOSTO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE SENIO, AD USO AGRICOLO IRRIGUO ED ANTIBRINA, CON VARIANTE SOSTANZIALE, IN COMUNE DI FAENZA (RA). **DITTA SERVADEI MORENA** - PRATICA N. BO07A0202.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 11881 del 18/09/2007 è stata rilasciata alla Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, la concessione ordinaria (pratica n. BO07A0202) con

scadenza al 31/12/2015, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra dal Torrente Senio (risorsa n. BOA13983), ubicato in area di pertinenza demaniale, in Località San Pier Laguna in Comune di Faenza (RA), ad uso agricolo irriguo ed antibrina, per una portata massima pari a circa 10,00 l/s e per un volume annuo pari a circa 28.800 mc;

- con domanda registrata n. PG/2015/893850 del 30/12/2015, la Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione;
- con domanda registrata n. PG/2025/89611 del 14/05/2025, la Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, ha richiesto la variante sostanziale (per aumento di portata massima pari a 20,00 l/s e per spostamento del punto di prelievo) della suddetta concessione;
- con domanda registrata n. PG/2025/129773 del 18/07/2025, la Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, ha richiesto la variante sostanziale (per aumento di prelievo annuo pari a 105.000 mc) della suddetta concessione;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 146 del 04/06/2025 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 29/07/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);

clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

DMV estivo (maggio/settembre): 0,27 mc/s;

DMV invernale (ottobre/aprile): 0,29 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2025/108928 del 17/06/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2025/95432 del 23/05/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

TENUTO CONTO che, a seguito della richiesta di parere avanzata dal Polo Specialistico Acque Superficiali di Ravenna come previsto dal Regolamento Regionale 41/01, con nota registrata n. PG/2025/92826 del 20/05/2025 il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha comunicato quanto segue “[...] *si esprime per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato**. Si fa infatti presente che l’area interessata di proprietà SERVADEI MORENA ricade nell’area dominata dell’impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato*

Senio-Lamone distretto “San Silvestro” per il quale si prevede un futuro sviluppo acquedottistico a scopo irriguo, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto medesimo. Si ritiene pertanto necessario che la concessione in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in esercizio dell’impianto irriguo stesso, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento regionale 41/2001.” successivamente integrato con nota registrata n. PG/2025/121784 del 07/07/2025 come quanto riportato “[...] Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno) per l’effettuazione di trattamenti fitoiatrici; in relazione all’eventuale effettuazione dell’irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentito il prelievo idrico da acque pubbliche superficiali indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua. Per l’irrigazione umettante ed i trattamenti fitoiatrici con prelievo dal Torrente Senio nel periodo 15 marzo-31 ottobre, il parere rimane favorevole ma condizionato.**”;

ATTESO che a seguito del sopra richiamato parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale viene trasmessa alla Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, la comunicazione ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/90 con nota registrata n. PG/2025/125400 del 11/07/2025 specificando che “[...] *Da verifiche effettuate dalla scrivente Agenzia risulta che i volumi annui richiesti pari a 28.800 mc sono ampiamente sottostimati rispetto al fabbisogno teorico calcolato pari a 72.000 mc/annui. Sulla base inoltre anche di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si chiede di rettificare e/o confermare i volumi richiesti suddividendoli in:*

- 1) *volume annuo ad uso irriguo;*
- 2) *volume annuo destinato a trattamenti fitoiatrici;*
- 3) *eventuale volume annuo destinato ad uso antibrina;*

4) eventuale volume da utilizzare come soccorso nei casi in cui la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti.

Premesso quanto sopra con la presente si comunica, in considerazione del parere del Consorzio sopra richiamato, che:

- fino alla futura realizzazione del nuovo impianto di adduzione e distribuzione con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da CER sarà concesso il prelievo dei volumi di cui al punto 1) ovvero uso irriguo, 2) ovvero per trattamenti fitosanitari e 3) ovvero ad uso antibrina;
- a seguito dell'allacciamento alla rete consorziale, che verrà comunicato dal Consorzio stesso, sarà concesso il prelievo di acque pubbliche superficiali da Torrente Senio dei soli volumi di cui ai punti 2) ovvero Trattamenti fitosanitari (in relazione unicamente al periodo extra-irriguo, di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno) e 3) ovvero Antibrina (prelievo consentito indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la pratica irrigua) e 4) ovvero di soccorso in caso di malfunzionamenti della rete consortile.”;

DATO ATTO che con nota registrata n. PG/2025/129773 del 18/07/2024 la Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, ha comunicato quanto segue “[...] con la presente si rappresentano ad integrazione della modifica sostanziale pratica n. BO07A0202 quanto segue:

- 1) antibrina 30.000 mc;
- 2) irrigazione estiva umettante 72.000 mc;
- 3) irrigazione di soccorso 2.000 mc;
- 4) per trattamenti 1.000 mc;

Per un totale di 105.000 mc annui, ci si riserva, tuttavia, al termine di ogni stagione irrigua e solo se strettamente necessario, procedere con la richiesta delle eventuali integrazioni di portata.”;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra riportato:

1. a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare **entro 90 giorni** di aver provveduto all'allaccio alla stessa;
2. **fino alla comunicazione di allacciamento di cui al punto 1) sia assentibile il rinnovo della concessione per un quantitativo complessivo pari a 105.000 mc/annui;**
3. a seguito della comunicazione di cui al punto 1), i quantitativi assentibili con la presente concessione **diventano pari a 33.000 mc/annui** e riguarderanno unicamente i seguenti usi:
 - Trattamenti fitoiatrici pari a 1.000 mc/annui riferito al periodo extra-irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno);
 - Funzione antibrina pari a 30.000 mc/annui fruibile indipendentemente dal periodo irriguo;
 - Funzione di soccorso pari a 2.000 mc/annui in caso di malfunzionamenti e/o interruzioni della rete consorziale;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT080623000000009-1ER, denominato "Senio", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,27 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,29 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo ed antibrina a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 12,00 coltivata ad actinidia, con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, **pari a 72.000 mc/anno a funzione umettante**, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

PRESO ATTO che la richiesta complessiva di 105.000 mc/anno è giustificata dal fatto che sono stati presi in considerazione, oltre alla funzione umettante pari a 72.000 mc/anno, anche gli utilizzi antibrina pari a 30.000 mc/anno, per trattamenti fitosanitari pari a 1.000 mc/anno e di soccorso pari a 2.000 mc/anno, in quanto da sopra riportata nota registrata n. PG/2025/92826 del 20/05/2025 e successiva nota registrata n. PG/2025/121784 del 07/07/2025 il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso parere favorevole condizionato, in quanto è in previsione la realizzazione di un futuro sviluppo acquedottistico a scopo irriguo con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del dell'impianto Senio-Lamone distretto "San Silvestro" e pertanto la funzione umettante pari a 72.000 mc/annui non potrà essere concessa;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 14/07/2022 le spese istruttorie di euro 90,00 relative all'istanza di rinnovo della suddetta concessione ed in data 25/03/2025 spese istruttorie di euro 195,00 per varianti sostanziali;
- in data 06/08/2025 il canone complessivo pari a euro 689,11 comprensivo di interessi, di cui euro 507,63 relativo al canone per la risorsa idrica ed euro 181,48 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

- in data 31/07/2007 la somma pari a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 06/08/2025 con un importo di euro 632,99, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone;

ATTESO che il canone per l'anno in corso calcolato sulla base quantitativi concessi pari a 105.000 mc/annui è pari a euro 684,64, di cui euro 504,34 per il canone dovuto per la risorsa idrica ed euro 180,30 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

ATTESO che a seguito dell'allaccio alla rete consorziale il suddetto canone sarà aggiornato sulla base dei quantitativi concessi pari a 33.000 mc/annui;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Ditta Servadei Morena, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 19/05/2025, acquisita al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0036739_20250519;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

ACQUISITA in data 06/08/2025 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., , registrate n. PG/2025/142985 del 07/08/2025, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Ditta Servadei Morena sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, la concessione ordinaria (pratica n. BO07A0202) con variante sostanziale per aumento di portata massim, aumento di prelievo annuo e spostamento del punto di prelievo, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra dal Torrente Senio, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa BOA13983

- prelievo ubicato in Comune di Faenza (RA) - Località San Pier Laguna, in area di pertinenza demaniale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 57, mapp. 24, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 727.907 - Y: 912.853;
- prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo ed antibrina;
- portata massima di esercizio pari a 20,00 l/s.

2. **a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni di aver provveduto all'allaccio alla stessa;**

3. **fino alla comunicazione di allacciamento di cui al punto 2) sia assentibile il rinnovo della concessione per un quantitativo complessivo pari a 105.000 mc/annui;_**

4. **a seguito della comunicazione di cui al punto 2), i quantitativi assentibili con la presente concessione diventano pari a 33.000 mc/annui e riguarderanno unicamente i seguenti usi:**

- **Trattamenti fitoiatrici pari a 1.000 mc/annui riferito al periodo extra-irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno);**
- **Funzione antibrina pari a 30.000 mc/annui fruibile indipendentemente dal periodo irriguo;**
- **Funzione di soccorso pari a 2.000 mc/annui in caso di malfunzionamenti e/o interruzioni della rete consorziale;**

4. di stabilire la scadenza della concessione **al 31/12/2034**;

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 06/08/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/142985 del 07/08/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

6. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna acquisito al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2025/108928 del 17/06/2025, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
7. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso da Provincia di Ravenna rilasciato con nota registrata n. PG/2025/95432 del 23/05/2025, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
8. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2025, **calcolato sulla base del volume annuo complessivo pari a 105.000 mc**, in euro 504,34 per l'utilizzo della risorsa idrica e in euro 180,30 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 684,64;
9. di disporre che a seguito dell'allaccio alla rete consorziale il suddetto canone sarà aggiornato sulla base dei quantitativi concessi pari a 33.000 mc/anno;
10. di fissare in euro 684,64 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
11. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
12. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Servadei Morena ed al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
13. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza

disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

14. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
16. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
17. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
19. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
20. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo ed antibrina rilasciata alla Ditta Servadei Morena, CF SRVMRN64T71D458S, (pratica n. BO07A0202).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT080623000000009-1ER, denominato "Senio" avviene da sponda destra del Torrente Senio.
2. L'opera di presa è costituita da pompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: BOA13983;

- ubicazione: Comune di Faenza (RA) - Località San Pier Laguna, Fg. 57, mapp. 24;
- coordinate UTM RER X: 727.907 - Y: 912.853;
- diametro del tubo di pescaggio: 120 mm;
- diametro del tubo di mandata: 120 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo ed antibrina a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 12,00 coltivato ad actinidia, con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva pari a 20,00 l/s;
2. **a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni di aver provveduto all'allacciamento alla stessa;**
3. **fino alla comunicazione di allacciamento di cui al punto 2) sia assentibile il rinnovo della concessione per un quantitativo complessivo pari a 105.000 mc/annui;**

4. a seguito della comunicazione di cui al punto 2), i quantitativi assentibili con la presente concessione diventano pari a 33.000 mc/annui e riguarderanno unicamente i seguenti usi:

- Trattamenti fitoiatrici pari a 1.000 mc/annui riferito al periodo extra-irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno);
- Funzione antibrina pari a 30.000 mc/annui fruibile indipendentemente dal periodo irriguo;
- Funzione di soccorso pari a 2.000 mc/annui in caso di malfunzionamenti e/o interruzioni della rete consorziale.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale acquisita al protocollo con nota registrata n. PG/2025/108928 del 17/06/2025:

[...]

1. *La tubazione dovrà essere posta a cavaliere sul corpo arginale, senza intaccarne la sagoma. Il concessionario ha l'onere di provvedere allo sfalcio della vegetazione su tutto il corpo arginale per 3 metri a monte e 3 metri a valle dell'attraversamento con periodicità sufficiente a rendere sempre ben individuabile la tubazione stessa;*
2. *Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni che potrebbero essere causati in seguito allo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dall'Autorità Idraulica o da Imprese da essa incaricate o da soggetti terzi cui è stata data in concessione l'area demaniale nel tratto interessato dall'attraversamento della tubazione. Pertanto, per evitare il danneggiamento della stessa da parte dei mezzi di*

- manutenzione che percorrono le sommità o le banche, è necessario ricoprire la tubazione, in tali tratti, con uno spessore di terreno e di segnalare opportunamente la sua presenza;*
- 3. La pompa e le tubazioni potranno essere mantenute durante il periodo di irrigazione e rimosse ogni qualvolta si manifesti un pericolo di piena del corso d'acqua. Al termine del periodo di irrigazione l'intero impianto di prelievo dovrà essere rimosso. Nel caso in cui ciò non avvenga, i possibili danni a persone o cose, dovute al trascinarsi della pompa e dei tubi dalla piena del corso d'acqua, saranno a carico del richiedente;*
 - 4. Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente nulla osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
 - 5. Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette al presente nulla osta. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di detriti, legname e altri materiali lasciati dalle piene, con asportazione dall'ambito fluviale;*
 - 6. Qualsiasi materiale od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia, che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
 - 7. Le sedi saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la*

- sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;*
- 8. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente, e devono essere preventivamente comunicati e concordati con l'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*
- 9. Sul terreno demaniale e sui manufatti sovrastanti è vietata, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, l'installazione di cartelli di qualsivoglia natura;*
- 10. Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede; è espressamente vietato eseguire nel manufatto e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;*
- 11. Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi nell'esercizio della concessione, in particolare quelli derivanti da carente manutenzione e controllo, anche in seguito a direttive*

e prescrizioni impartite da questo ufficio a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

12. I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, compreso il controllo e la manutenzione dei manufatti di tipo periodico e in seguito al verificarsi di eventi di piena od altri eventi significativi, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

13. Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;

14. È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta al presente nulla osta;

15. Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);

16. Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

17. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it

18. Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;

19. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

20. Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;

21. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

22. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

23. Il presente nulla osta dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.”

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAL PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con nota registrata n. PG/2025/115761 del 26/06/2025 e con successiva nota registrata n. PG/2025/121784 del 07/07/2025.

- Nota PG/2025/115761 del 26/06/2025:

“[...]

si esprime per quanto di competenza, parere favorevole condizionato. Si fa infatti presente che l'area interessata di proprietà SERVADEI MORENA ricade nell'area dominata dell'impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo denominato Senio-Lamone distretto "San Silvestro" per il quale si prevede un futuro sviluppo acquedottistico a scopo irriguo, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto medesimo. Si ritiene pertanto necessario che la concessione in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in esercizio dell'impianto irriguo stesso, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento regionale 41/2001."

- Nota PG/2025/121784 del 07/07/2025:

"[...]"

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1° novembre ed il 15 marzo di ogni anno) per l'effettuazione di trattamenti fitoiatrici; in relazione all'eventuale effettuazione dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentito il prelievo idrico da acque pubbliche superficiali indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua. Per l'irrigazione umettante ed i trattamenti fitoiatrici con prelievo dal Torrente Senio nel periodo 15 marzo-31 ottobre, il parere rimane favorevole ma condizionato."

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAL PARERE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Ravenna con nota registrata n. PG/2025/95432 del 23/05/2025.

"[...]"

- *di seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;*
- *dell'installazione, se non presenti, di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;"*

ARTICOLO 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2025, **calcolato sulla base del volume annuo complessivo pari a 105.000 mc**, è pari a euro 504,34 per la risorsa idrica e pari a euro 180,30 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 684,64) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. **A seguito dell'allaccio alla rete consorziale il suddetto canone sarà aggiornato sulla base dei quantitativi concedibili pari a 33.000 mc/anno;**
4. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
5. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 684,64, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione **è rilasciata fino al 31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati

dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** **Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata** (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della

concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,27 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,29 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni

impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 13 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.